UFFICIO MATRIMONI

Prot. N. 11/CC2012

La semplificazione dei procedimenti amministrativi civili ha trovato la sua espressione evidente anche nell'ampio spazio riconosciuto all'*autocertificazione* da parte del cittadino, in ordine allo svolgimento di diverse pratiche che lo riguardano. Tuttavia, circa le modalità di compimento dell'istruttoria matrimoniale concordataria, tali innovazioni hanno già creato dubbi e incertezze per alcuni Parroci.

Con la presente, riguardo all'istruttoria canonica, nel rispetto della singolarità e dell'autonomia dell'Ordinamento giuridico della Chiesa, si precisa quanto segue.

La richiesta ai nubendi del **certificato anagrafico contestuale** è contenuta nella Nota della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, del 15 maggio 1999 (Notiziario C.E.I./1999, n. 6, pp. 247-249), successivamente ripresa in altra Nota della medesima Presidenza, nel 2001 (Notiziario C.E.I/2001, n. 7, p. 88).

La motivazione di tale richiesta, come allora espresso, è quella di costituire uno strumento a garanzia dei fedeli, tenuto conto del peculiare carattere del matrimonio concordatario e delle complesse situazioni nelle quali i nubendi talora possono trovarsi.

Non essendoci ulteriori comunicazioni e conservando sempre il proprio valore le motivazioni ivi riportate, non resta che ribadire il valore delle indicazioni fornite, che escludono la possibilità dell'*autocertificazione* per il certificato cumulativo.

Nella Nota del 15 maggio 1999, circa le istruttorie matrimoniali e le disposizioni civili concernenti l'autocertificazione, si ribadiva l'obbligo per i nubendi di presentare al Parroco che esegue l'istruttoria matrimoniale tutti i necessari documenti canonici (cfr. Decreto generale sul matrimonio canonico, nn. 6-9) e, con riferimento alla necessità di «acquisire elementi certi, particolarmente in merito alla libertà di stato», la Nota ricordava al Parroco l'obbligo di richiedere ai nubendi la presentazione del «certificato contestuale di cittadinanza, di residenza e di stato civile in carta semplice, contenente i dati anagrafici e la condizione di stato di ciascun contraente, a maggior tutela degli interessati e del matrimonio che essi intendono celebrare» (n. 3).

Se da una parte si deve riconoscere che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di accettare l'*autocertificazione* - e che i cittadini hanno in ogni caso il diritto di richiedere tutti i certificati che li riguardano - dall'altra non si può non ammettere che tale obbligo non riguarda le amministrazioni private e, a diverso titolo, la Chiesa Cattolica.

Tutto valutato, alla luce di quanto sopra esposto, il Parroco che procede all'istruttoria richieda a tutti i nubendi la presentazione del *certificato anagrafico contestuale*, contenente l'indicazione relativa a residenza, cittadinanza e stato civile, con l'avvertenza che, ove in relazione allo stato civile risulti l'indicazione "*libero/a di stato*" invece di "celibe", "nubile" o "vedovo/a", è da ritenere che si sia in presenza di persona divorziata o il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo (si può trattare di nullità canonica o civile). In questo caso, la situazione va esaminata con particolare attenzione, facendo ricorso all'ausilio di questo Ufficio della Curia Diocesana (cf can. 1071, § 1 C.J.C.; C.E.I., *Decreto generale sul matrimonio canonico*).

Occorre in particolare mettere in evidenza che la certificazione civile è richiesta non per mancanza di fiducia nei fedeli, o per continuare ad imporre vincoli e adempimenti burocratici, ma perché il carattere peculiare del matrimonio concordatario e le complesse situazioni, nelle quali i

nubendi possono non infrequentemente essere oggi implicati, raccomandano sempre più di acquisire elementi certi, particolarmente in merito all'identità anagrafica e alla libertà di stato degli stessi, fin dall'inizio dell'istruttoria prematrimoniale. Si pensi, per esempio, alle unioni civili tra cattolici, specie nei casi in cui sia seguita una sentenza di divorzio, e alle complicate fattispecie che ne possono derivare. Se il matrimonio civile, inoltre, fosse stato contratto da persone non tenute alla celebrazione secondo la forma canonica, esso avrebbe originato comunque un vincolo che, nonostante il divorzio, preclude l'ammissione al sacramento del matrimonio per la presenza dell'impedimento di legame (cf can. 1085 C.J.C.).

In ogni caso sarebbe da verificare e valutare con cura la vicenda pregressa e l'esistenza di obblighi eventualmente contratti verso altre persone (cfr. C.E.I., "Decreto generale sul matrimonio canonico", n. 44, 3).

Non è superfluo ricordare che ogni dato *autocertificato* deve comunque essere riscontrabile da colui che lo richiede e, nel caso in specie, il Parroco dovrebbe compilare documenti, quali le pubblicazioni canoniche e civili, con i dati riguardanti lo stato (celibe/nubile), non avendo facoltà di accedere a nessun archivio o dato anagrafico per attestare tale stato.

Per questo è assolutamente necessario conoscere quale sia in effetti l'identità anagrafica e la precisa condizione di stato civile dei soggetti che chiedono il matrimonio alla Chiesa.

La normativa statale concernente l'*autocertificazione* riguarda la Pubblica Amministrazione e non l'Ordinamento canonico, il quale può e deve muoversi secondo propri criteri; la richiesta di idonea documentazione che certifichi la condizione di stato civile rappresenta, ai fini dell'istruttoria, uno strumento necessario complementare a garanzia dei fedeli: la verifica di alcuni dati relativi alla condizione anagrafica personale originaria e successiva è dunque necessaria per assicurare la stessa validità del matrimonio canonico che si intende celebrare; il cittadino ha in ogni caso il diritto di richiedere certificazione di quanto lo riguarda e, se non sarà deciso diversamente, l'eventuale rifiuto di rilasciare l'atto richiesto deve essere motivato da parte del Pubblico Ufficiale per iscritto, ai fini di eventuali opposizioni.

Relativamente alla richiesta del pagamento dell'imposta di bollo, sembra opportuno richiamare la *Nota* della Presidenza del 2001: «Il certificato contestuale dovrebbe essere rilasciato in carta libera, perciò esente da bollo; se però l'ufficio comunicale competente esige il pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del certificato, si ottemperi alla richiesta» (Lettera di precisazione inviata agli Ecc.mi Membri della C.E.I.).

Quanto all'attuale regime tributario del rilascio del certificato anagrafico contestuale, occorre attenersi alle disposizioni vigenti: si è definitivamente accertato che il certificato, in quanto attestazione anagrafica (non di stato civile), è soggetto ad imposta di bollo.

Tenuto conto di quanto si va delineando, in ordine a tale imposta, bisogna aiutare i fedeli a comprendere che i motivi importanti per cui si rende necessario il certificato contestuale compensano il modesto onere fiscale.

Qualora verranno comunicate nuove indicazioni, sarà premura di questo Ufficio aggiornare la presente comunicazione.

Dalla Curia Vescovile, in Nocera Inferiore, 30 gennaio 2012.

Il Responsabile dell'Ufficio Matrimoni

sac. Salvatore FIOCCO, Cancelliere Vescovile